

STEFANO GASPARRI

Identità etnica e identità politica nei regni barbarici postromani:  
il problema delle fonti

La questione dell'identità etnica è da molto tempo – almeno una ventina di anni – al centro dell'attenzione degli studiosi, soprattutto grazie all'operato della cosiddetta 'scuola di Vienna' di Herwig Wolfram e Walter Pohl. Riprendere qui il dibattito generale, che di recente ha conosciuto di nuovo delle punte molto vivaci, grazie in particolare alle dure contestazioni – per la verità non sempre del tutto centrate – avanzate dal concorrente gruppo rappresentato da Walter Goffart e dai suoi allievi, non avrebbe molto senso. E tuttavia è vero che l'elemento etnico rimane tuttora al centro delle ricostruzioni del periodo alto-medievale. Esso rappresenta dunque un dato dal quale non si può prescindere<sup>1</sup>.

Non è mai esistita un'identità etnica di tipo biologico, che sarebbe stata portata dai popoli barbarici all'interno dello scenario rappresentato dalle province dell'occidente già romano. E' un presupposto, questo, che è indispensabile perché si possa svolgere un discorso come quello di cui mi occupo qui. Infatti, se l'identità etnica non fosse altro che una questione di sangue e di discendenza – ossia di 'razza' – non ci sarebbe da fare alcuna riflessione ulteriore, o quasi, sulla sua natura: saremmo in presenza di un dato naturale e come tale non modificabile e ogni discorso culturale, sociale o politico sarebbe di fatto inutile. Non è così, invece; del resto, questa interpretazione biologica o pseudo biologica, meglio definibile come 'primordialista', dell'etnicità è ormai in fortissimo declino negli studi alto-medievali (e non solo), pure se resiste ancora tenacemente nel sentire comune.

Se abbandoniamo l'interpretazione 'primordialista' siamo portati necessariamente a propendere per l'opposta spiegazione 'strumentale' dell'etnicità, che interpreta quest'ultima come qualcosa che possa essere adottata o abbandonata sulla base di determinate circostanze sociali. In effetti, l'etnicità altomedievale è un fatto soprattutto di rappresentazione e di autorappresentazione, ossia costituisce, in un certo senso, un'identità 'inventata', anche se non per questo meno vera o importante per gli individui o per la società che ad essa si riferiscono. L'etnicità si presenta, a livello individuale, come il sentimento di appartenenza ad un determinato gruppo rispetto ad altri sentiti come diversi; se gestita dal potere all'interno di una comunità, essa è una vera e propria creazione culturale per fini politici, declinata in modo diverso a seconda dei periodi<sup>2</sup>. Per ciò che concerne il nostro perio-

<sup>1</sup> Un esempio del dibattito recente si trova nei volumi *On Barbarian Identity: Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages*, ed. by A. GILLET, Turnhout 2002, e *Integration und Herrschaft. Ethnische Identitäten und soziale Organisation im frühen Mittelalter*, W. POHL, M. DIESENBERGER (Hg.), Wien 2002 (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 3). Per i limiti della critica di Goffart e della sua scuola, si veda l'intervento di W. POHL, *Ethnicity, Theory, and Tradition: A Response*, in *On Barbarian Identity* cit., pp. 221-239.

<sup>2</sup> Fa il punto sulla questione, in modo efficace, G. HALSALL, *Barbarian Migrations and the Roman West*, 376-568, Cambridge 2007, pp. 35-45.

do, bisogna inoltre considerare il fatto che l'unica dimensione entro la quale i governanti delle nuove formazioni politiche sorte nelle province ex-romane d'occidente potevano pensare se stessi, e le comunità politiche da loro guidate, era per l'appunto quella etnica: la pluralità delle *gentes* ammessa sia dal pensiero cristiano, sia dalla retorica ideologico-politica romana, permetteva di inserire i vari popoli in un quadro complessivo senza con questo far saltare definitivamente la cornice imperiale (romano-cristiana), al cui interno essi a lungo continuarono a vedersi inseriti. Ecco perché l'etnia, vera o inventata, divenne la chiave di volta di ogni discorso politico all'interno dell'occidente barbarico<sup>3</sup>.

Tutto ciò complica naturalmente in modo notevole la valutazione delle fonti a nostra disposizione. Una delle tipologie di fonti che tradizionalmente viene presa in considerazione, quando si parla di identità barbarica, è costituita dai codici di legge dei vari popoli successori dell'impero, ai quali dedicherò la maggior parte della mia attenzione in questo saggio. La storiografia tedesca classica, la *Rechtsschule* di tradizione ottocentesca, affermò a suo tempo il carattere personale delle leggi barbariche, fondando una *communis opinio* che ancora oggi in buona parte resiste, sia pure in forme aggiornate. Ma il principio così ammesso della personalità della legge trascinava con sé due conseguenze. La prima è il carattere 'nazionale' che veniva ad assumere la legge stessa, che diventava dunque un elemento forte di individuazione etnica dei vari popoli, o 'tribù', come sempre più spesso si è detto negli ultimi decenni. La seconda conseguenza è che, negando ogni carattere territoriale alla legge barbarica, si era autorizzati a sostenere la persistente separatezza fra barbari e Romani. Emblematico di questa interpretazione è il recente, e per tanti versi stimolante, libro di Karol Modzelewski su «L'Europa dei barbari», dove si sostiene che «il principio della separazione etnico-giuridica tra Longobardi e Romani rimase nel VII e nell'VIII secolo il canone istituzionale vigente nello stato longobardo. Una vita altrettanto lunga ebbe il principio della separazione etnico-giuridica di Franchi, Burgundi e Gallo-romani nelle monarchie merovingia e carolingia»; né le cose sarebbero andate diversamente, almeno nella fase più antica (fino al codice di Recesvinto del 654), nella Spagna visigotica<sup>4</sup>.

Presupposto di questa interpretazione di Modzelewski è una visione dell'identità etnica letta in chiave fortemente tribale e antitetica rispetto alle interpretazioni che più mettono in evidenza l'influsso romano sulle nuove formazioni politiche barbariche. Se noi ci poniamo invece precisamente in quest'ultima prospettiva, allora dobbiamo obbligatoriamente reinterpretare le leggi barbariche in una chiave differente.

Per quanto possiamo sostenere che i Germani siano stati la più grande creazione dei Romani, come ha scritto Patrick Geary, è difficile tuttavia negare che le caratteristiche delle *leges barbarorum* non possono essere ricondotte tutte al diritto romano volgare, realtà del resto poco conosciuta. Il dato più evidente ed alieno al diritto romano è l'esistenza del 'prezzo del sangue', ossia della compensazione per i reati di sangue che doveva pagare il colpevole o un suo parente per evitare la faida, la vendetta legale che poteva esercitarsi

<sup>3</sup> W. POHL, *Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo*, Roma 2000 (Altomedioevo, 2), pp. 24-28, e ID., *Gens ipsa peribit: Kingdom and identity after the end of Lombard rule, in 774. Ipotesi su una transizione*, a cura di S. GASPARRI, pp. 77-78.

<sup>4</sup> K. MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, Torino 2008 (I edizione polacca Warszawa 2004), pp. 71-92, citazione a p. 92.

ancora una volta non solo sul colpevole ma anche sui suoi familiari. E, anche se grazie agli antropologi sociali oggi possiamo valutare meglio la validità come mezzo di pacificazione del meccanismo pagamento-faida, e non lo giudichiamo quindi più, come nell'Ottocento, uno scatenamento di violenza cieca, tuttavia, come ha scritto Patrick Wormald in relazione specificamente alla Legge salica, "it had not been Roman law's approach to social discord since the time of the Twelve Tables": i Romani infatti affidavano il mantenimento dell'ordine all'autorità dello stato, non all'iniziativa dei singoli<sup>5</sup>.

A questa riflessione però ne va aggiunta un'altra che va in una direzione opposta, e cioè il ruolo assolutamente dominante assunto dai re nell'emanazione delle leggi già nei primissimi secoli di vita dei nuovi regni, dalla fine del V agli inizi del VII secolo. Tale ruolo è del tutto esplicito nelle leggi di Rotari e, all'estremo opposto dell'Europa, in quelle anglosassoni. Ma non è meno vero per quelle burgunde e quelle visigote più antiche; la legge salica si apre invece, nella versione merovingia del *Pactus*, con il riferimento a quattro misteriosi personaggi che avrebbero riunito una serie di assemblee nei loro villaggi situati al di là del Reno per ricostruire il testo della legge. Ma, retorica politica a parte, è certo che l'unico centro in grado di diffondere la legge fosse la corte regia, e dunque anche la prima versione della legge salica è stata ricondotta in modo plausibile alla cancelleria regia del tempo di Clodoveo, dopo la vittoria sui Visigoti (507-511). Il ruolo del re è di importanza fondamentale perché, collocando la legge nella sfera della regalità, ne svela le motivazioni di fondo: legittimare l'autorità di capi il cui potere aveva ancora fondamenta tutt'altro che salde. E' questa la motivazione principale, accanto a quella, solennemente affermata nei prologhi, di assicurare la giustizia ai propri sudditi. Nell'emanare le leggi, i sovrani si ponevano nella veste di funzionari romani, si inserivano nella legalità imperiale romana e da ciò ricavano prestigio ed autorità. La loro legislazione non era mirata a sostituire quella imperiale ma ad integrarla, tenendo presenti le specifiche condizioni del loro tempo e della provincia dove essi erano insediati<sup>6</sup>.

La conseguenza di questo ragionamento è che non si trattava di leggi rivolte solo ai sudditi di etnia barbarica. Ciò è vero anche per le leggi più antiche: si pensi ad esempio all'editto di Teodorico, che oggi si tende di nuovo ad attribuire al re ostrogoto d'Italia, e che, rivolto espressamente a barbari e Romani, fu emanato «pro omnium provincialium securitate»<sup>7</sup>; o alla testimonianza offerta dalle *Variae* di Cassiodoro, che riportano un editto generale di Atalarico, emanato nel 533 o 534 per provvedere tutto ciò che era necessario «Romanae quieti», secondo i principi dello *ius civile*<sup>8</sup>. I re ostrogoti quindi legiferarono, come quelli burgundi, per entrambi i gruppi: e proprio la menzione sia di Romani che di barbari nelle fonti legislative di età barbarica, nella quale la storiografia classica vedeva la prova di una separazione giuridica fra le due etnie, dimostra invece che la coesistenza di due gruppi diversi era una delle motivazioni pratiche che (accanto ai motivi ideologici)

<sup>5</sup> P. WORMALD, *The Leges barbarorum. Law and Ethnicity in the post-Roman West*, in *Regna and Gentes. The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World*, ed. by H.-W. GOETZ, J. JARNUT and W. POHL, Leiden-Boston-Köln 2003, pp. 21-46, citaz. a p. 30.

<sup>6</sup> WORMALD, *The Leges barbarorum* cit., pp. 28-33; ID., *Lex Scripta and Verbum Regis: Legislation and Germanic Kingship, from Euric to Cnut*, in *Early Medieval Kingship*, ed. by P. H. SAWYER and I. N. WOOD, Leeds 1977, pp. 105-138.

<sup>7</sup> *Edictum Theoderici Regis*, in *Fontes iuris Romani Anteiuustiniani*, 2, a cura di S. RICCOBONO et alii, Firenze<sup>2</sup> 1968-69, pp. 683-710, *Epil.*

spingevano i i sovrani ad emanare nuovi provvedimenti di legge. Nel caso della legge burgunda, si proclamava addirittura che la legge era promulgata solo per regolare i casi 'interetnici'. Dall'editto di Teodorico invece si vede bene che c'erano *potentes* romani e *potentes* barbari, trattati in modo identico dalla legge ma esplicitamente menzionati in maniera distinta, perché l'élite del tempo era divisa in due gruppi e la legge non poteva essere ambigua nel regolarne i comportamenti<sup>9</sup>. Negare il carattere etnico chiuso dei barbari, infatti, non vuol dire negare che nei primi tempi dell'instaurazione dei regimi barbarici questi ultimi non rappresentassero un gruppo a sé, sia pure dai confini aperti e mobili.

Una norma dell'editto di Teodorico ci può aiutare a chiarire meglio la posizione di questi barbari rispetto alla società romana che ormai dominavano. Nel capitolo 32 dell'editto si concede ai «barbaris, quos certum est reipublicae militare», la facoltà di fare testamento, «sive domi sive in castris»<sup>10</sup>. Sia che vada riferita al re visigoto Teodorico I o II (metà V secolo) o, come è più probabile, all'ostrogoto Teodorico, il capitolo ci suggerisce che i barbari si stavano assestando nel mondo romano secondo le linee tradizionali, ossia a partire dal loro status di soldati, che ricoprivano da secoli nei confronti dell'impero e delle popolazioni delle province; quelli che erano cambiati erano i rapporti di forza, tanto è vero che queste leggi erano emanate dai loro re e non più dagli imperatori. Nello stesso senso si era espresso Atalarico in una lettera al Senato, quando scriveva che l'editto da lui emanato serviva a far sì che la *universitas* potesse vivere secondo la legge mentre il re, a sua protezione, muoveva con frequenti spedizioni gli eserciti, «exercitus nostros»<sup>11</sup>: ecco tornare il dualismo, che certo è fra Romani e barbari (Goti), ma che al tempo stesso, secondo gli schemi classici del tardo impero, è fra civili e militari. Il paragone con una legge romana coeva a quelle barbariche più antiche, ossia la *Pragmatica sanctio* di Giustiniano del 554, tesa a restaurare la legalità imperiale nell'Italia riconquistata agli Ostrogoti, va nella stessa direzione: in questo testo, nella rubrica 23, si distinguono due gruppi, i Romani e i *milites*, che vanno giudicati da due *iudices* differenti: qui, come del resto è normale in un contesto ufficialmente romano, i barbari sono compresi nella categoria dei *milites*, ed ecco perché il contrasto fra civili e militari appare anche, come rivela l'equazione fra civili e Romani, un contrasto etnico, pure se etnico in senso funzionale e dunque aperto<sup>12</sup>. Nessuno però si azzarderebbe ad affermare che i soldati romani erano caratterizzati dalla personalità della legge, o che la Pragmatica sanzione era una legge barbarica.

La presenza dei Romani, anche nelle leggi più antiche, è comunque scarsa. I Romani nella legge burgunda (che nei manoscritti porta il titolo di *Liber Constitutionum*, senza specificazioni etniche), pubblicata nel 516 o 517 sotto Sigismondo, appaiono insieme ai Burgundi quando si parla di assegnazioni di *sortes* (siano lotti di terra o quote di tassazione) a questi ultimi, oppure di eredità o matrimoni, atti questi tutti legati alla trasmissione di proprietà e di diritti. Come ha notato Patrick Amory, questi capitoli derivano dai problemi sorti dall'introduzione in una posizione socialmente rilevante di un gruppo di nuovi

<sup>8</sup> Cassiodoro, *Variae*, in *M.G.H., A.A.*, XII, ed. T. MOMMSEN, Berolini 1894, IX, 18 (il testo dell'editto), 19 (una lettera al Senato in cui si motiva ideologicamente l'emanazione dell'editto e a cui appartengono le citazioni virgolettate nel testo, sia qui che in riferimento alla nota 11).

<sup>9</sup> *Edictum Theoderici Regis* cit., c. 43-44.

<sup>10</sup> *Ibidem*, c. 32.

<sup>11</sup> Vedi sopra, nota 8.

<sup>12</sup> *Pragmatica sanctio Iustiniani*, in *Corpus iuris civilis*, ed. KRIEGL, Lipsiae 1887, III, c. 23.

arrivati in una società provinciale romana: per cui Romani e Burgundi «are primarily legal terms derived from the process of settlement». Né diversamente le cose vanno nelle più antiche leggi visigote, dove si parla di *sortes Gothorum* e di *tertia Romanorum*, di matrimoni e di donazioni; o nelle *Variae*, dove i casi di compresenza di Goti e Romani in cause giudiziarie sono riferiti sempre a questioni relative alla *tertia*, ossia alle concessioni fondiari e fiscali ricevute dai primi<sup>13</sup>.

Più significativa è la presenza dei Romani contrapposti ai Franchi nella legge salica, al titolo 41. Qui si stabilisce che chi uccide un libero franco o un barbaro che vive secondo la legge salica paga 200 solidi, ma se costui viveva nel seguito del re, «in truste dominica», allora il suo guidrigildo viene triplicato e arriva a 600 solidi. Parallelamente, l'uccisione di un romano che sia un *possessor* è valutata 100 solidi, mentre se l'assassinio concerne un romano che è un *commensale* del re (*conviva regis*) è punito con 300 solidi. Dunque i Romani valgono la metà dei Franchi; e i due gruppi in apparenza almeno sembrano del tutto separati, ognuno con la propria legge<sup>14</sup>.

Tuttavia le fonti giuridiche forniscono solo un'immagine parziale e in fondo distorta della società, che è vista sotto il particolare angolo prospettico di un legislatore che non è mai neutrale. Di fatto, anche qui è evidente la volontà regia franca di confrontarsi con una realtà complessa, nella quale i due gruppi si sovrapponevano ed era quindi necessario legiferare per entrambi. I Romani più potenti probabilmente non venivano inglobati nella categoria dei *conviva regis*, che invece forniva un efficiente mezzo di promozione sociale a gruppi socialmente meno autonomi, che in tal modo entravano dentro il sistema di potere franco facendo un primo tratto di strada verso l'assimilazione. Ed è significativo che la differenza punti proprio sul piano del *wergeld*, perché questo è uno degli elementi che non solo caratterizza maggiormente come barbariche le leggi, ma che distingue una legge dall'altra: legge sassone, alamanna, bavara, salica nella maggior parte dei casi sono identiche salvo un calcolo diverso del guidrigildo, che appare quindi una sorta di 'marcatore etnico' applicato ai singoli codici di legge<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> P. AMORY, *The Meaning and Purpose of Ethnic Terminology of the Burgundian Laws*, in "Early Medieval Europe", 2 (1993), pp. 1-28, citazione a p. 8; ancora, a p. 10, Amory precisa che i due termini, Romani e Burgundi, «are the formal names for the partners in the settlement agreement».

<sup>14</sup> *Pactus legis Salicae "C"*, in M.G.H., *L.L. nationum Germanicarum*, IV, 1, ed. K. A. ECKHARDT, Hannover 1962, 41-42. A questo proposito, e ragionando sempre nei termini di una rigida separazione etnica, MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari* cit., pp. 78-79, fa anche l'esempio del titolo 14, dove si riporta il caso di una rapina fra uomini liberi (ossia franchi), o fra Franchi e Romani nei due ruoli di aggressore e aggredito e dove, nota, non solo si ribadisce un valore diverso per Romani e Franchi (aggredire un romano costa 30 solidi, un franco 63), ma soprattutto manca ogni norma che regoli una rapina fra Romani, perché questa sarebbe stata regolata dalle norme del diritto romano. Si tratta di un'osservazione in sé giusta, ma che, oltre a non considerare la natura di per sé mai esaustiva o sistematica dei codici di legge barbarici, non tiene nemmeno conto dell'osservazione fatta più sopra (testo corrispondente a nota 6) e ripresa più avanti (testo corrispondente a nota 16), e cioè che tali codici (alcuni di più, altri di meno: ma, entro certi limiti, quest'osservazione è valida anche per la legge salica) tendevano ad integrare la legislazione romana e a dare quindi risposte a problemi nuovi, quali erano precisamente quelli dati dalla compresenza di Romani e barbari.

<sup>15</sup> WORMALD, *The Leges barbarorum* cit., pp. 32 e 41.

Gli studi più recenti sull'origine dei Franchi hanno visto nei nuovi dominatori della Gallia i resti delle guarnigioni di federati barbarici dell'impero che avevano difeso per secoli la frontiera renana, mescolatisi con altri gruppi barbarici contro cui un tempo avevano combattuto e con numerosi provinciali romani. In questo quadro la legge salica, come mostra il prologo breve dell'età di Clodoveo, rivela il tentativo di fondare la legge là dove il nuovo gruppo identificava ideologicamente le sue radici, ossia al di là del Reno, nei mitici villaggi dove i quattro favolosi legislatori avrebbero riunito il popolo per raccogliere le tradizioni antiche. In quanto leggi di ex-soldati, dunque di barbari (si veda la *Pragmatica sanctio*), esse dovevano sanzionare una differenza verso i civili, che viene appunto identificata sul piano del *wergeld*. Siamo di fronte dunque ad una società in movimento, dalle salde basi romane sulle quali si è innestato un superstrato militare barbarico, una società nella quale non c'era spazio per una contrapposizione immobile fra provinciali romani stretti intorno alle loro leggi e barbari chiusi nelle loro tradizioni ancestrali.

Da ciò che è stato detto sin qui, si può dedurre che i rapporti giuridici nei regni postromani avvenivano sulla base del diritto romano integrato dalle nuove norme dei re barbarici: i re ostrogoti, visigoti e burgundi tesero infatti ad integrare la legge romana e non a sostituirla. Più evanescente invece era la presenza della legge romana nel nord della Gallia, anche se pure la legge salica dovette certamente convivere con essa<sup>16</sup>.

L'operazione intrapresa dai Franchi merovingi all'età di Clodoveo pone comunque con forza un'altra questione fondamentale: il valore delle leggi barbariche come serbatoio di tradizioni 'nazionali'. Anche nel caso della promulgazione della legge salica si trattò di un'operazione politica, compiuta alla corte di Clodoveo immediatamente prima o subito dopo lo scontro decisivo con i Visigoti (con i Burgundi sullo sfondo) per il controllo della Gallia; ossia di un mezzo per mettere le proprie leggi e tradizioni al livello di quelle dei rivali, di acquistare rispettabilità 'romana' tramite la legge scritta. Ma proprio la volontà di costruire un'etnicità franca stretta intorno alle mitiche tradizioni renane allontana – come ha ben osservato Patrick Wormald – l'emanazione delle leggi franche dal modello barbarico meridionale (visigoto e burgundo), quello dei re persecutori dell'azione di imperatori e prefetti<sup>17</sup>. Ecco perché il vero legislatore, il re, si mimetizza dietro i quattro legislatori popolari, figure tanto mitiche quanto indispensabili per la retorica politica del testo. Un miscuglio eterogeneo di tradizioni barbariche, adattato alla nuova realtà politica della Gallia merovingia, viene fissato in un testo destinato a rappresentare la *lex* dei Franchi, che come tale non verrà modificata nei secoli successivi, dove i cambiamenti saranno affidati ai singoli editti regi. Un serbatoio di tradizioni giuridiche – le quali però in parte, nel loro amalgama, acquistano un senso nuovo – venne a costituire una piattaforma identitaria per i nuovi dominatori della Gallia, le cui tradizioni 'ancestrali', ossia quelle sulle loro origini come popolo, non a caso – vista la loro origine recente – erano molto deboli<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Vedi sopra, nota 14.

<sup>17</sup> *Ibidem*, pp. 28 e 33; Id., 'Inter cetera bona ... genti suae': Law-Making and Peace-Keeping in the Earliest English Kingdoms, in *La giustizia nell'alto medioevo*, II, Spoleto 1995 (Settimane del CISAM, XLII), pp. 967-968, parla di un modello 'cassiodoreo' e di un modello 'rotariano' delle leggi barbariche, il primo tipico dell'Europa meridionale e il secondo di quella settentrionale. È una distinzione interessante, ma con qualche problema (basti la banale osservazione che Rotari era re in Italia).

<sup>18</sup> La debolezza, oltre che la pluralità, delle leggende stesse sulle origini dei Franchi costituisce in effetti un'altra prova della natura recente dell'unione politica definibile come *gens Francorum*: a questo propo-

La questione del rapporto con la tradizione si pone con forza anche per le leggi longobarde. L'editto di Rotari è più recente di un secolo e mezzo rispetto alla legge salica, alla quale può essere accostato proprio per il richiamo esplicito alla tradizione della *gens* che grazie ad esso viene recuperata: come è detto nel famoso epilogo nel quale il re dice di avere cercato e ricordato, con l'aiuto di Dio, le «*antiquas legis patrum nostrorum, quae scriptae non erant*», utilizzando anche l'aiuto di *antiqui homines*, anziani esperti delle consuetudini e degli usi del popolo, sino ad allora tramandati oralmente<sup>19</sup>.

L'editto contiene certamente un importante nucleo di tradizioni longobarde precedenti all'ingresso in Italia. Ciò è provato tra l'altro dalla notevole consistenza del corpus legislativo (ben 388 capitoli) e dal carattere molto vario (anche se ovviamente non onnicomprensivo) delle norme di legge, oltre che dall'assoluta mancanza – di fatto – di Romani al suo interno; e sempre nel senso dell'Editto inteso come veicolo di tradizioni va interpretata la volontà esplicita di collegare il testo legislativo a dati storici, talvolta anche piuttosto antichi (il catalogo dei re presente nel prologo) o addirittura favolosi (la saga dell'*origo* longobarda, che fu precocemente unita ai codici di legge). L'esistenza di un nucleo di tradizioni della gente longobarda è difficilmente negabile, alla luce anche della testimonianza di Paolo Diacono sulla saga e di altri accenni a queste stesse tradizioni che sono presenti in fonti diverse<sup>20</sup>.

Quindi la situazione dei Longobardi è diversa da quella dei Franchi, le loro tradizioni barbariche sono più forti e coerenti e al loro interno si iscrive lo stesso codice di leggi. E tuttavia il prologo stesso dell'editto, se lasciamo da parte il catalogo dei nomi dei re, parla un linguaggio differente. Rotari afferma di aver agito spinto dalla sollecitudine per il benessere dei suoi sudditi, per proteggere i *pauperes* dalle sopraffazioni dei *potentes* e perché ciascuno possa «*salva lege et iustitia quiete vivere*». Sono motivazioni che vengono incontro alle esigenze di una società romana o postromana, non a quelle di consolidare le tradizioni ancestrali di una *gens* barbarica. Ciò vuol dire che anche l'editto di Rotari va visto in una chiave complessa: il re, che usa non a caso i termini di *provincia*, per indicare l'ambito della sua autorità, e di *exercitus*, parlando dei Longobardi, si muove in un ambito concettuale romano (il suo è un editto) ed in questo ambito inserisce le tradizioni del gruppo militare barbarico che lui comanda: nel fare ciò, ancora una volta alla maniera romana, Rotari scrive di avere rinnovato ed emendato le leggi precedenti, aggiungendo ciò che mancava e togliendo ciò che era superfluo; quindi, come nel caso della legge salica, siamo di fronte ad una costruzione che nel suo complesso è nuova<sup>21</sup>.

Sempre nel prologo, Rotari si rivolge ad una platea di utenti della legge alla quale non dà nessuna patente etnica. Solo nell'epilogo, dove irrompono pesantemente gli accenni alla tradizione, egli scrive di aver compiuto quest'operazione «per l'interesse comune di

sito si veda I. WOOD, *Defining the Franks: Frankish Origins in Early Medieval Historiography*, in *Concepts of National Identity in the Middle Ages*, ed. by S. FORDE, L. JOHNSON and A. V. MURRAY, Leeds 1995, pp. 47-57.

<sup>19</sup> *Edictum Rothari*, in *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. AZZARA e S. GASPARRI, Roma 2005, c. 386.

<sup>20</sup> S. GASPARRI, *La memoria storica dei Longobardi*, in *Le leggi cit.*, pp. XVII-XXXVII, e ID., *Prima delle nazioni. Popoli, etnie regni fra antichità e medioevo*, Roma 1997, pp.149-151; si veda anche, più in generale, POHL, *Ethnicity cit.*, pp. 227-233.

<sup>21</sup> *Edictum Rothari cit.*, *Prol.*

tutta la nostra *gens*», rinchiudendosi dunque in un orizzonte longobardo<sup>22</sup>. E, anche se è difficile passare dal piano delle enunciazioni ideologiche a quello della realtà, possiamo pensare in effetti che in questa fase l'editto si applicasse solo ai Longobardi (vedremo più avanti cosa intendere sotto questa etichetta).

L'editto non ci dice in che modo esso si rapportasse al diritto romano, la cui pratica doveva coinvolgere la maggior parte della popolazione. Ma esisteva comunque una vasta zona grigia nella quale i due sistemi giuridici si erano certo già ampiamente ibridati. Infatti il diritto romano era efficace ben al di là della comunità romana. La mancanza di carte d'archivio per quest'epoca ci impedisce di affermarlo con sicurezza, ma già le carte più antiche che sono pervenute sino a noi (fine VII-inizio VIII secolo) mostrano un'evidente impronta romana; e conforta quest'interpretazione il fatto che nel regno merovingio le *formulae* (quelle di Marculfo, o quelle di Tours), anch'esse del VII-VIII secolo, provino che pure a nord delle Alpi le norme romane di redazione di documenti (vendite, donazioni, testamenti) continuavano ad essere usate, ben al di là della stessa testimonianza delle carte franche sopravvissute (in gran parte diplomi regi)<sup>23</sup>. Dunque il tessuto giuridico della società franca come di quella longobarda era romano, ed era in un rapporto complesso di scambio e di progressiva ibridazione con i due 'monumenti' giuridici promulgati dai re, la legge salica e l'editto di Rotari.

I discorsi relativi all'etnicità costruiti sulle leggi barbariche appaiono quindi in molti casi piuttosto deboli. Ne sfuggono totalmente o quasi le leggi della prima generazione: quelle di Teodorico e degli Ostrogoti, quelle dei Burgundi e dei Visigoti. Nel caso di questi ultimi, già la metà del VII secolo vede affermarsi pienamente la territorialità della legge nel loro regno spagnolo<sup>24</sup>.

E' solo con la legge salica, e poi con più forza ancora con l'editto di Rotari, che le leggi si affermano anche come veicolo di tradizioni e come elemento di identificazione 'etnica'. Tuttavia va considerato che i confini dei gruppi che si definivano 'franchi' o 'longobardi' erano molto labili ed in movimento: essi erano caratterizzati dalla loro natura militare e dal loro legame con il re, ed era questo che li rendeva 'franchi' o 'longobardi' e li portava ad utilizzare anche norme diverse da quelle romane. Non siamo in presenza di gruppi etnici chiusi, come ricordavamo all'inizio; ed anche il rapporto fra identità etnica e legge appare un percorso guidato dall'alto<sup>25</sup>. Così, ad esempio, nel corso del VII secolo i re merovingi Clotario II e Dagoberto emanarono sia leggi per popoli soggetti (Alemanni, Bavari) sia la *Lex Ribuaria*, ossia la legge dei Franchi austriaci allora in forte ascesa nell'ambito del grande regno merovingio. Si afferma in questo modo l'idea, nel mondo franco, che ogni popolo debba avere la sua legge. E' questa la vera 'personalità del diritto', ma essa si lega indissolubilmente alla crescente consapevolezza dell'esistenza di una dimensione imperiale del dominio franco: ed è nel quadro imperiale che i vari popoli, inquadrati in territori determinati, si collocano con una fisionomia autonoma riconosciuta da una propria legge.

<sup>22</sup> *Edictum Rothari* cit., c. 386.

<sup>23</sup> WORMALD, *The Leges barbarorum* cit., pp. 42-44.

<sup>24</sup> *Ibidem*, pp. 35-36.

<sup>25</sup> Paradossalmente, gli usi che appaiono più tenacemente collegati alla tradizione non sempre sono entrati nelle leggi, come le *cawarfidae* di cui parla Liutprando: *Liutprandi Leges*, in *Le leggi* cit., cc. 77 e 133, degli anni 726 e 733 (e v. anche *Ibidem*, c. 118, dove si cita la *consuetudo* relativa al duello giudiziario).



Più tardi, Carlomagno si comporterà allo stesso modo promulgando le leggi dei Sassoni, dei Frisoni, dei Turingi. A questa pluralità di leggi sovrapporrà i suoi capitolari, una vera legislazione imperiale<sup>26</sup>.

A questo punto, per completezza, bisognerebbe fare un'analisi dell'evoluzione del rapporto fra legge e identità etnico-politica nel secolo VIII. Per motivi di spazio mi limiterò all'Italia, che presenta comunque un quadro complesso. Inoltre, poiché già più volte mi sono occupato di questo tema, non farò un'analisi puntuale delle leggi del secolo VIII ed accosterò invece ad esse, sia pure brevemente, testimonianze di tipo diverso<sup>27</sup>.

Le pochissime menzioni di Romani, nelle leggi di Liutprando, sono legate o alla conoscenza della legge romana da parte degli scribi o ai matrimoni fra Longobardi e Romani<sup>28</sup>. Non deve stupire una simile presenza di Romani nel regno longobardo del secolo VIII: si tratta degli abitanti delle terre bizantine da poco sottomesse da Liutprando (Emilia, forse parte della Pentapoli), ai quali vanno aggiunti i membri di famiglie legate alla chiesa. Nell'ultimo capitolo delle sue leggi, Liutprando deve proibire infatti ai figli dei Longobardi che si erano fatti chierici di assumere la legge del padre: in tal modo legittimando la legge romana come legge del clero e al tempo stesso rivelando l'esistenza di una prassi frequente, che il legislatore si sforza di controllare<sup>29</sup>. Ma i Romani erano soprattutto gli abitanti di determinate regioni<sup>30</sup>. Ciò è provato dal prologo delle leggi del 750, emanate alla vigilia della conquista di Ravenna, dove Astolfo afferma solennemente di essere «re della stirpe dei Longobardi, essendoci stato assegnato dal signore il popolo dei Romani», ossia gli abitanti delle terre bizantine di recente conquista; nel capitolo 4 poi si proibisce di fare commerci «cum romano nomine», visto che si era in un periodo di guerra con i Romani: anche in questo caso è evidente che i Romani sono gli abitanti delle terre bizantine d'Italia, giacché sarebbe stato assurdo proibire i commerci interni, così come non avrebbe avuto senso ricordarsi solo nel 750 dell'esistenza di una romanità italica fino ad allora ignorata nei solenni prologhi di legge, oppure (stavolta il riferimento è a Liutprando) ricordarsi solo nel 731 di regolare i matrimoni misti<sup>31</sup>. E' evidente che nel momento in cui i due re legiferano un gruppo consistente di Romani è entrato a far parte del regno, con le sue proprie leggi, e di ciò si deve tenere conto. Ma ormai la legge longobarda dell'VIII secolo ha un valore fondamentalmente territoriale, e questa sua territorialità si riverbera anche sulla legge di Rotari<sup>32</sup>.

<sup>26</sup> WORMALD, *The Leges barbarorum* cit., pp. 40-41.

<sup>27</sup> Sulle leggi vedi GASPARRI, *Prima delle nazioni* cit., pp. 151-154.

<sup>28</sup> *Liutprandi Leges*, in *Le leggi* cit., cc. 91 (del 727, dove si proibisce di scrivere documenti se non secondo la legge longobarda o romana) e 127 (del 731, dove si precisa che una donna longobarda che ha sposato un romano, se rimane vedova e si risposa, è da considerarsi romana, lei e i figli nati da quel matrimonio), e deve quindi vivere secondo le regole imposte da quel diritto).

<sup>29</sup> *Liutprandi Leges*, in *Le leggi* cit., c. 153 (del 735).

<sup>30</sup> Anche i *Romani* (pur presenti come 'reliitto' nella legge salica) agli inizi del secolo VIII nell'area franca sono identificati nei capitolari come un popolo territorialmente definito: sono gli abitanti dell'Aquitania, la grande regione a sud della Loira e ad est del Rodano: GASPARRI, *Prima delle nazioni* cit., pp.166-168.

<sup>31</sup> *Ahistulfi Leges*, in *Le leggi* cit., *Prol.* (750) e c. 4; per la norma di Liutprando v. sopra, nota 26.

<sup>32</sup> Sostenere, come fa Modzelewski (v. sopra, nota 4), che le leggi del secolo VIII rappresentino ancora la prova della persistenza di un dualismo giuridico Longobardi-Romani, e di conseguenza di un'applicazione ininterrotta della personalità della legge all'interno del regno longobardo, mi sembra una posizione ormai del tutto o quasi isolata.

Del resto nelle carte d'archivio, fino alla conquista franca del regno nel 774, Longobardi e Romani non esistono: professioni di legge, o indicazioni di appartenenza etnica, sono del tutto sconosciute. Una sola eccezione: «Gunderada honesta femina, romana mulier», che con il consenso del marito Domnino vende una terra a Piacenza nel settembre del 758<sup>33</sup>. Ma è un'eccezione che conferma il discorso fatto: Gunderada vive molto vicino alle terre di conquista recente, e quindi che sia di legge romana non stupisce. Ma se escludiamo queste zone di confine, o i già ricordati membri del clero, nel regno vero e proprio i liberi erano liberi e basta, ovvero erano automaticamente longobardi: non c'era una libertà romana, se non nelle formule fisse (e non più aderenti alla realtà) di alcuni documenti<sup>34</sup>. Simbolo di questa 'longobardicità' dei liberi del regno era la loro partecipazione all'esercito, regolata sulla base della sola ricchezza, fondiaria e mercantile, dalle leggi di Astolfo del 750: ed è proprio qui, nella mancanza di qualsiasi riferimento etnico nel trattare la materia-chiave che individuava l'identità longobarda, ossia la natura dell'uomo libero in quanto guerriero, *arimannus* o *exercitalis*, che si coglie il processo di costruzione di quest'identità, che ha ormai ampiamente superato i confini del gruppo originario per estendersi alla quasi totalità dei liberi, con le sole eccezioni sopra ricordate<sup>35</sup>.

Una controprova di queste conclusioni la troviamo nell'inchiesta ordinata da Liutprando negli anni 713-17, relativa alla zona di confine fra le *civitates* di Arezzo e di Siena, che aveva lo scopo di stabilire l'appartenenza di alcune parrocchie all'una o all'altra diocesi e, al tempo stesso, all'ambito territoriale dell'una o dell'altra *civitas*<sup>36</sup>. Negli atti giudiziari compare un nutrito gruppo di persone, ecclesiastici e laici, tutti tenacemente attaccati alla chiesa episcopale aretina, alla quale sentivano di appartenere fin dalla nascita. L'azione del vescovo di Siena, tesa a staccarli dalla chiesa aretina, è presentata nelle numerose deposizioni dei testi come una violenza che sconvolge tradizioni ed abitudini profondamente radicate. Le pievi, infatti, dove gli abitanti dei villaggi facevano battezzare i figli ad un fonte consacrato da un vescovo, erano il punto focale di una devozione sulla quale si costruiva un vero e proprio patriottismo locale: tramite la chiesa, la città di quel vescovo diveniva la patria degli abitanti dei diversi villaggi che ad essa facevano riferimento. Gli uomini del territorio senese e di quello aretino erano inquadrati in modo totale dalle strutture ecclesiastiche, dalla pieve locale alla chiesa cattedrale alla quale la prima faceva riferimento. La loro identità era quella: o senese o aretina<sup>37</sup>.

<sup>33</sup> *Codice Diplomatico Longobardo*, II, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1933 (Fonti per la storia d'Italia, 63), n. 130.

<sup>34</sup> Come in un documento di area monzese del 769: *Ibidem*, n. 231.

<sup>35</sup> Il maggiore studioso dell'identità dei Longobardi in quanto arimanni-esercitali è stato senza dubbio Giovanni Tabacco: per un bilancio critico dei suoi studi sull'argomento si veda S. GASPARRI, *Il popolo-esercito degli arimanni. Gli studi longobardi di Giovanni Tabacco*, in *Giovanni Tabacco e l'esegesi del passato*, Torino 2006, pp. 21-36. Tutta la materia trattata nell'ultima parte di questo articolo è stata da me affrontata molto più distesamente in ID., "Nobiles et credentes omnes liberi arimanni". *Linguaggio, memoria sociale e tradizioni longobarde nel regno italico*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano", 105 (2003), pp. 25-51.

<sup>36</sup> *Codice diplomatico longobardo*, I, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1929 (Fonti per la storia d'Italia, 62), nn. 17, 19, 20, tutte carte comprese fra l'agosto del 714 e il luglio del 715.

<sup>37</sup> Questo documento è discusso in modo molto dettagliato in S. GASPARRI, *Culture barbariche, modelli ecclesiastici, tradizione romana nell'Italia longobarda e franca*, in *Alto medioevo mediterraneo*, a cura di S. GASPARRI, Firenze 2005.

Quindi questa folla di personaggi non è divisa fra Longobardi e Romani, di ciò non vi è traccia alcuna, né come 'nascita' né come 'legge'. Vi è al contrario una popolazione saldamente unita nella difesa delle proprie tradizioni religiose e formata da chierici e laici; questi ultimi sono chiamati *exercitales* (termine colto) o *arimanni* (termine legato alla lingua parlata), ossia uomini liberi di una certa condizione economica in rapporto diretto con il potere pubblico, al quale forniscono soprattutto prestazioni militari. Sono gli arimanni–esercitanti delle leggi di Astolfo, che sono alla base del potere politico dei re longobardi: ma né nascita, né legge, né fede religiosa, né onomastica li distinguono da qualsiasi altro abitante; ci sono solo due gruppi, chierici e laici.

Si tratta di una testimonianza assolutamente chiara, che ci parla di una forte identità locale, unita alla consapevolezza di una libertà concepita in termini longobardi, di guerrieri al servizio regio. In essa la legge longobarda non gioca alcun ruolo identitario in quanto distintiva di un gruppo rispetto ad altri: perché la legge longobarda ormai era divenuta territoriale, in quanto tutti i liberi erano longobardi.

Qualche brevissimo accenno ai mutamenti successivi alla conquista franca. Con essa si ebbe il trasferimento in Italia di un certo numero di persone, grandi aristocratici, vassalli, semplici guerrieri, di origine non solo franca, ma anche alamanna, burgunda, bavara. Si trattava di una presenza straniera al regno, che si identifica nelle carte mediante le professioni di legge transalpine che, come abbiamo detto, esprimevano il pluralismo giuridico di natura imperiale proprio del mondo franco–carolingio. Invece nelle carte italiane di età carolingia non ci trovano se non in misura del tutto trascurabile, come puro effetto imitativo delle professioni di legge transalpine, professioni di legge longobarde, che pure dovrebbero rappresentare la stragrande maggioranza<sup>38</sup>. Ciò accadeva perché, come abbiamo detto, la legge longobarda aveva carattere territoriale ed era dunque implicitamente estesa a tutti i personaggi menzionati in una carta, a meno di un'espressa dichiarazione di diversità giuridica propria di individui provenienti da altre regioni dell'impero. Proprio in quanto legge territoriale del regno, del resto, la legge longobarda fu proseguita dai re e dagli imperatori carolingi, come dichiarò solennemente Carlo Magno in un capitulare italico dell'801<sup>39</sup>.

Nel regno carolingio d'Italia, le professioni di legge cristallizzavano il dato della diversità di origine degli immigrati rispetto agli indigeni italici, la loro resistenza all'assimilazione. La legge quindi appare ora, nel IX secolo e nell'ambito di un vasto impero, un elemento di identità etnica forte per i transalpini in Italia. In età carolingia l'affermazione dell'identità longobarda (in quanto identità degli abitanti indigeni liberi del regno) non si fondava invece sulla diretta rivendicazione della propria *lex*, ma al contrario, come in passato, su un dato politico, ovvero sulla sottolineatura dei legami con il potere pubblico che caratterizzavano gli uomini liberi in quanto *arimanni*<sup>40</sup>.

L'evoluzione sociale tuttavia spingeva in una direzione sfavorevole agli arimanni, che erano soprattutto piccoli e medi proprietari liberi, ed a favore invece dell'affermazione dei poteri signorili dell'aristocrazia laica ed ecclesiastica. Così verso la fine dell'età carolingia il

<sup>38</sup> Id., "Nobiles et credentes omnes" cit., *passim*.

<sup>39</sup> *Capitularia regum Francorum*, in M.G.H., *Legum sectio II*, I, ed. A. BORETIUS e V. KRAUSE, Hannoverae 1883, n. 98 (801), *Prol.*

<sup>40</sup> Vedi sopra, nota 38.

ceto degli arimanni entrò in crisi, come si vede ad esempio dai diplomi di Carlo il Grosso (882) e dai capitolari della dinastia spoletina (891 e 898), che menzionano gli arimanni come un certo sociale gravemente minacciato da pesanti imposizioni signorili ad opera dell'aristocrazia laica (ma quella ecclesiastica non doveva essere da meno)<sup>41</sup>. La crisi degli arimanni fu contemporanea alla crisi generale dell'ordinamento pubblico del regno che si verificò tra la fine del IX e l'inizio del X secolo.

Qui fa la sua – in apparenza almeno – sorprendente ricomparsa la legge longobarda come fattore identitario: con ciò chiudendo il cerchio di una storia plurisecolare. Infatti la scomparsa pressoché totale in età postcarolingia del nome arimannico si accompagnò alla diffusione generalizzata dell'uso di indicare nei documenti la professione di legge; largamente prevalente, a fronte di una cospicua minoranza di legge romana e ai piccoli nuclei di persone viventi secondo le leggi d'oltralpe, divenne a questo punto – per la prima volta – il numero di coloro che dichiaravano di vivere «ex natione mea» secondo la legge longobarda.

La circostanza prova semplicemente il radicamento fra la popolazione libera della legge longobarda, legata all'antico ordinamento pubblico del regno: non certo la persistenza di un'antica etnia, rimasta pervicacemente separata per secoli dagli altri abitanti del regno. Ma è importante sottolineare il fatto che questo tardivo proliferare delle professioni di legge nei documenti aveva le sue cause precisamente nel collasso dell'ordinamento pubblico carolingio in Italia. Quest'ultimo aveva perso sua funzione fondamentale di protezione della popolazione e di garanzia della validità degli ordinamenti giuridici. Se cioè prima la legge longobarda, in Italia, era stata un'autentica legge territoriale, sostenuta da un potere politico forte, e perciò non era stato necessario dichiararla – e solo le minoranze che non vivevano secondo quella legge lo facevano –, ora la legge diventava un fatto individuale, da rivendicare e difendere in giudizio. Mentre si appannava fino a scomparire la tradizione arimannica in quanto tradizione collettiva, con le professioni di legge si esprimeva certo la validità persistente di una tradizione giuridica longobarda, che però, poiché il potere pubblico nel regno si era fortemente indebolito, sopravviveva ormai come semplice tradizione di singoli individui o di gruppi familiari<sup>42</sup>.

A questo si era ridotta, in età postcarolingia, l'identità longobarda della popolazione libera del regno. Era, in questa sua ultima fase e forse per la prima volta, un'identità fondata esclusivamente sulla legge: ma era un'identità debole, destinata a non durare troppo a lungo prima di essere progressivamente sostituita da identità diverse, cittadine, saldamente radicate all'interno dei nuovi nuclei emergenti di organizzazione sociale e politica dell'Italia centro-settentrionale.

<sup>41</sup> *Capitularia regum Francorum*, in M.G.H., *Legum sectio II*, II, ed. . BORETIUS e V. KRAUSE, Hannoverae 1897, nn. 224 (891) e 225 (898); *Die Urkunden Karls III.*, in MGH, *Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*, II, Berlin 1937, nn. 47, 49-53.

<sup>42</sup> Vedi sopra, nota 38.